

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	1/9

POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Tipo documento	Policy
Versione	1.0
Data aggiornamento	24/09/2025
Data approvazione	24/09/2025
Entrata in vigore	01/01/2026
Redazione	Servizio Compliance
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Pubblicazione	Pubblicato con Circolare n. 14/2025

VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data approvazione	Modifica
1.0	24/09/2025	Prima emissione

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	2/9

Sommario

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. PREMESSA	3
1.1. Obiettivi del documento	3
1.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento.....	3
1.3. Definizioni	3
1.4. Contesto normativo di riferimento	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
2.1. Destinatari della disciplina sulle operazioni personali.....	6
2.2. Individuazione dei soggetti rilevanti	6
SEZIONE II. PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI	7
3. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI	7
4. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI	7
4.1. Operazioni personali vietate	7
4.3. Divieti su comunicazioni.....	8
5. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY.....	8
6. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI	9
7. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI	9

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	3/9

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSA

La presente Policy descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza al contesto normativo di riferimento di cui al punto 1.4.

Queste linee guida si applicano a tutti coloro che hanno rapporti con la Banca e sono parte integrante delle disposizioni che regolano il rapporto individuale di lavoro con la Banca stessa.

1.1. Obiettivi del documento

La Legge 17 novembre 2005, n. 165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”, in seguito anche “LISF”, il Decreto Delegato n. 61/2019 “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamento (UE) n.600/2014 e n.596/2014” e il Regolamento BCSM n. 2024-05 – regolano la prestazione di servizi e attività di investimento, ad esclusione della disciplina sulle sedi di negoziazione.

Il pacchetto normativo, in particolare come da ultimo modificato con Decreto Delegato n. 61/2019 e con Regolamento BCSM n. 2024-05, ha introdotto una disciplina organica in materia di servizi di investimento con l’obiettivo di rafforzare la tutela della clientela in ambito di operatività finanziaria e di investimenti in strumenti finanziari, e di allineare l’ordinamento sammarinese agli standard vigenti già da tempo nell’Unione Europea, di cui al *framework* MiFID2 (Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) e MIFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari).

Il Regolamento BCSM n. 2024-05 richiede ai prestatori di servizi finanziari la predisposizione e il mantenimento di misure adeguate affinché le operazioni personali non diano origine a conflitti di interesse, ovvero prevengano il rischio di indebito vantaggio di coloro che, nell’esercizio dell’attività svolta per conto della Banca, hanno accesso ad informazioni privilegiate o ad altre informazioni riservate riguardanti i clienti od operazioni con o per clienti.

1.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La Banca revisionerà la Policy per la gestione delle operazioni personali ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare il continuo conseguimento del rispetto degli obblighi legislativi. Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata ai Destinatari e all’interno della struttura della Banca stessa.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi soggetti rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- elenco soggetti Destinatari;
- sanzioni da applicare.

La revisione e l’aggiornamento della Politica per la gestione delle operazioni personali viene garantita dal Servizio Compliance.

1.3. Definizioni

- **“Informazione privilegiata”**: informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica,

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	4/9

concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;

- **“Informazione confidenziale”**: un’informazione che, pur mancando dei requisiti propri di un’informazione privilegiata, ha comunque natura riservata con l’effetto che una sua divulgazione indiscriminata potrebbe arrecare un pregiudizio al soggetto al quale tale informazione si riferisce;
- **“Abuso di informazioni privilegiate”**: il reato o l’illecito amministrativo che si realizza nella condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le medesime informazioni; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.;
- **“Manipolazione del mercato”**: il reato o l’illecito amministrativo che si realizza nella condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- **“Soggetto Rilevante”**: i soggetti così definiti dal Regolamento BCSM 2024-05, e precisamente il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede della Banca;
 - dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca stessa e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento;
 - persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della stessa Banca;
- **“Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela”**: si intende:
 - il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
 - ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata;
- **“Stretti legami”**: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
 - da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
 - da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa figlia

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	5/9

di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

- da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

In relazione, al secondo punto si fa riferimento alle società in cui il Soggetto Rilevante:

- ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
- ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
- ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole;
- è azionista o socio di un'impresa e:
 - la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o
 - in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.

- **“Persona con cui il Soggetto Rilevante è legato da un interesse significativo nel risultato dell'operazione”:** a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alle seguenti fattispecie:

- relazioni d'affari che il Soggetto Rilevante intrattiene con una persona fisica o giuridica;
- società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela;
- trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela.

- **“Strumenti finanziari”:** gli Strumenti finanziari così come definiti dall'allegato. 2 della LISF.

- **“Operazione personale”:** Per Operazione personale si intende una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
- l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
 - il soggetto rilevante;
 - una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
 - una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	6/9

Per le definizioni non espressamente enunciate, si fa riferimento sia a quelle presenti all'interno del Regolamento BCSM 2024-05, sia ai termini di uso comune nel mercato finanziario.

1.4. Contesto normativo di riferimento

In ambito nazionale

- Legge 17 novembre 2005, n. 165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”;
- Decreto Delegato 29 marzo 2019 n. 61 “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 596/2014”.
- Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Destinatari della disciplina sulle operazioni personali

I Destinatari delle disposizioni contenute nella presente Policy sono i Soggetti rilevanti che, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso ad informazioni privilegiate;
- abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

2.2. Individuazione dei soggetti rilevanti

La Banca provvede a definire e a mantenere l'elenco dei Soggetti Rilevanti.

Sulla base della Normativa di riferimento, la Banca ha individuato nel novero dei Soggetti Rilevanti i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. soci (persone fisiche) che detengono una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale della Banca rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
2. componenti degli Organi aziendali, dirigenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
3. tutti i responsabili delle singole unità organizzative della Banca, compresi i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
4. i membri dell'organismo di vigilanza della Banca;
5. tutto il personale partecipante alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento;
6. tutte le persone fisiche che partecipano alla prestazione di servizi di investimento sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento. Sarà cura delle strutture conferenti l'incarico alle predette persone

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	7/9

fisiche valutare se annoverare, in conformità alla normativa, queste ultime tra i “Soggetti Rilevanti” assicurandosi, altresì, che vengano adottate tutte le misure per ottemperare ai disposti contenuti nella presente Policy.

7. tutto il personale appartenente alla Direzione Generale della Banca.

L’elenco dei Soggetti Rilevanti è aggiornato a cura del Servizio Compliance sulla base dei flussi ricevuti ad evento dal Servizio Risorse Umane.

SEZIONE II. PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

3. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

Il Servizio Compliance della Banca provvede a informare i Soggetti Rilevanti:

- dell’avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa;
- delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla Banca;
- del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle Persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni personali.

Tali comunicazioni sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata (a tal fine, la banca ha valutato sufficiente la pubblicazione sul sito internet della banca, unitamente alla pubblicazione sulla intranet aziendale).

Qualora si verificassero delle variazioni in relazione ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nel paragrafo precedente o in relazione a soggetti che potrebbero essere ricompresi in tali categorie, gli uffici preposti che hanno contezza delle variazioni medesime (es. per variazioni/assunzione personale e simili, variazione compagine sociale, Organi sociali e simili, ecc.) ne danno tempestiva comunicazione al Servizio Compliance il quale provvederà ad informare i nuovi soggetti, qualora rientrino nel novero dei Soggetti Rilevanti, nei modi sopra indicati.

4. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i soggetti rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La Banca attua procedure per la prevenzione ed il controllo di qualsiasi comportamento scorretto e segnatamente in violazione delle normative in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

È fatto preciso divieto ai soggetti rilevanti destinatari della presente Policy di tenere i comportamenti di seguito descritti.

4.1. Operazioni personali vietate

I soggetti rilevanti non possono, direttamente o per interposta persona, effettuare operazioni personali che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

- operazioni che integrano gli illeciti dell’abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	8/9

mercato;

- operazioni che implicino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- operazioni che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca in merito ai doveri di correttezza nei confronti della clientela ai sensi del Regolamento BCSM 2024-05.

4.2. Divieti su consigli o sollecitazioni.

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- implicherebbero l'abuso o la divulgazione scorretta delle Informazioni confidenziali riguardanti i clienti o le loro operazioni;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi del regolamento BCSM 2024-05.

4.3. Divieti su comunicazioni

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 4.1;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

5. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY

La Policy, e di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a Vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.
- operazioni aventi ad oggetto di titoli di Stato;
- le operazioni personali aventi ad oggetto Fondi comuni di Investimento, Indici, Money Market Instruments, Foreign Exchange Transactions;
- adesione ad offerte pubbliche di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio;
- transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione).

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N11
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	9/9

6. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente Policy sia pubblicata sul sito internet e sulla intranet aziendale.

7. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI

La Banca, tramite il proprio sistema informativo, è sempre in grado di individuare le operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento.

Relativamente alle eventuali operazioni effettuate dai soggetti rilevanti tramite intermediari terzi, la banca ha valutato che, in considerazione delle proprie peculiarità (banca di territorio di piccole dimensioni con attività di investimento limitate) i soggetti rilevanti della banca non rientrano nelle casistiche individuate dal Regolamento UE 2017/565 ("...il soggetto rilevante partecipa ad attività che potrebbero dare luogo a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, ha accesso ad informazioni privilegiate o riservate riguardanti clienti o operazioni con i clienti..."). La Direzione Generale viene altresì informata tempestivamente dal Servizio Compliance delle violazioni della presente Policy da parte dei soggetti rilevanti.

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.